

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01825 del 27/08/2025

Proposta n. 1894 del 26/08/2025

Oggetto:

Lavori di "Rimozione controllata, catalogazione macerie e messa in sicurezza dell'ex Chiesa Ottagonale e smontaggio parziale - messa in sicurezza del braccio ovest dell'ex Convento di San Francesco, presenti all'interno del centro storico di Amatrice, immobili ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 42/2022" CIG B7C939FDFF - CUP: C76J25000020005 - Codice Inframob: P24.0031-0006. Autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. 119 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023.

Proponente:

Estensore	SEBASTIANI DARIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Lavori di “Rimozione controllata, catalogazione macerie e messa in sicurezza dell’ex Chiesa Ottagonale e smontaggio parziale – messa in sicurezza del braccio ovest dell’ex Convento di San Francesco, presenti all’interno del centro storico di Amatrice, immobili ricompresi nell’Ordinanza Speciale n. 42/2022” CIG B7C939FDFE - CUP: C76J25000020005 - Codice Inframob: P24.0031-0006. Autorizzazione al subappalto, ai sensi dell’art. 119 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l’art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”, e l’art. 1, comma 653, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2024” con “31 dicembre 2025”;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all’ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica”, in ragione della

comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: “*Conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all’ ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica"*”;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “*Ricostruzione Pubblica*”;

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTA l’Ordinanza Speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, la quale all’art. 6 prevede che “in considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione, l’USR Lazio è individuato quale soggetto attuatore della rimozione delle macerie già presenti nel Comune di Amatrice e delle sue frazioni”;

VISTE altresì le Ordinanze:

- n. 109 del 23 dicembre 2020 recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”, in particolare l’art. 11 recante disposizioni in ordine a “*Istituzione del fondo per la raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie*”;
- n. 161 del 28 dicembre 2023 avente ad oggetto “Disposizioni di modifica e integrazione dell’ordinanza n.117 del 29 luglio 2021 recante “Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti”;
- n. 145 del 28 giugno 2023, recante: “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- n. 223 del 31 gennaio 2025 recante “Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all’articolo 45, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023. Abrogazione dell’Ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024”;
- n. 227 del 09 aprile 2025 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTO in particolare l'art. 1 della Ordinanza n. 227 del 09 aprile 2025 Applicabilità delle deroghe al codice dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 secondo cui:

- 1. *L'articolo 1 dell'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 deve ritenersi applicabile anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.*
- 2. *Per l'effetto di quanto previsto al precedente comma 1, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe devono intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo n. 209 del 2024, o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo n. 36 del 2023.*
- 3. *A decorrere dal 31 dicembre 2024, restano parimenti valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dal decreto legislativo n. 209 del 2024, o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo n. 36 del 2023.*

VISTA l'Ordinanza Speciale n. 37 del 2 novembre 2022, che prevede che per i contratti di lavori, fino all'importo massimo di cui all'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ammette la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, in deroga al medesimo articolo, nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti, trasparenza e adeguata motivazione;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 439715 del 29/03/2024, il Comune di Amatrice formalizzava la proposta circa il cambio del Soggetto Attuatore a favore dell'USR Lazio dell'intervento denominato "Centro Servizi del Parco Nazionale- Ostello- Centro Espositivo (ex Convento San Francesco);
- con determinazione del Direttore n. A00659 del 09/04/2024 l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii. per gli interventi denominati "Centro Servizi del Parco Nazionale - Ostello - Centro Espositivo (ex Convento di S. Francesco) CUP: E73D21000690001" e Nuovo centro della musica (ex Chiesa di S. Maria di Porta Ferrata) CUP: C79J21038370001, nel Comune di Amatrice, ricompresi nella Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 recante "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice;
- con determinazione n. A01548 del 23/07/2025 l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii. per gli interventi denominati "di "Rimozione controllata, catalogazione macerie e messa in sicurezza dell'ex Chiesa Ottagonale e smontaggio parziale – messa in sicurezza del braccio ovest dell'ex Convento di San Francesco, presenti all'interno del centro storico di Amatrice";

VISTA la determina n. A01080 del 10/06/2024 con la quale è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva, CSP, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle attività afferenti alla rimozione controllata, catalogazione macerie e messa in sicurezza del Centro Servizi del Parco Nazionale- Ostello- Centro espositivo (Ex Convento di San Francesco) e Centro della Musica (Ex Chiesa di Santa Maria di Porta Ferrata) di cui all'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 nel Comune di Amatrice (RI) all'Operatore Economico "STUDIO CROCI E ASSOCIATI";

VISTO il progetto esecutivo redatto da "STUDIO CROCI E ASSOCIATI", afferente all'intervento denominato "Rimozione controllata, catalogazione macerie e messa in sicurezza del Centro Servizi del Parco Nazionale- Ostello- Centro Espositivo (Ex Convento di San Francesco) e Centro della Musica (Ex Chiesa di Santa Maria di Porta Ferrata) fase B", presenti all'interno del centro storico di Amatrice, ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza Speciale n. 42/2022", acquisito agli atti dell'USR con prot.n. 0521127 in data 14/05/2025 poi sostituita in data 11/06/2025 Prot. n. 0614511 e in data 23/06/2025 acquisito al prot. regionale n. 0653608;

VISTO il Decreto n. A01506 del 17/07/2025 avente ad oggetto l'approvazione del progetto esecutivo "Rimozione controllata, catalogazione macerie e messa in sicurezza del Centro Servizi del Parco Nazionale- Ostello- Centro Espositivo (Ex Convento di San Francesco) e Centro della Musica (Ex Chiesa di Santa Maria di Porta Ferrata) fase B", presenti all'interno del centro storico di Amatrice, ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza Speciale n. 42/2022" CUP: C79J21038370001 - Codice inframob: P23.0089-0089" ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo pari a € 835.487,67 di cui € 450.772,19 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 17.268,83, ed € 384.715,48 per somme a disposizione della stazione appaltante, trova copertura per la quota parte pari a € 660.187,17 nel fondo di cui all'articolo 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020 e per la restante parte pari a € 175.300,50 sui fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 2/2021 e ss.mm.ii;

VISTA la determinazione n. A01339 del 11/07/2024 con la quale si è provveduto a nominare l'Ing. Alessandro Bozzetti in possesso dei requisiti necessari, quale Direttore dei lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, relativamente agli interventi di "Rimozione controllata, catalogazione macerie e messa in sicurezza del Centro Servizi del Parco Nazionale- Ostello- Centro espositivo (Ex Convento di San Francesco) e Centro della Musica (Ex Chiesa di Santa Maria di Porta Ferrata), localizzati all'interno del centro storico di Amatrice ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 42/2022;

RILEVATO che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

VISTA la determinazione n. A01695 del 06/08/2025 con la quale si è proceduto all'affidamento dei lavori dell'intervento denominato "Rimozione controllata, catalogazione macerie e messa in sicurezza dell'ex Chiesa Ottagonale e smontaggio parziale – messa in sicurezza del braccio ovest dell'ex Convento di San Francesco, presenti all'interno del centro storico di Amatrice", presenti all'interno del centro storico di Amatrice, ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 42/2022, all'Operatore economico Minicucci Cairo Srl, con sede legale in Roma, CAP 00155, via Vito Giuseppe Galati n.100/E P.Iva. 10503581000", ha offerto un ribasso del 5,01 % sul valore a base d'asta, pari ad € 433.503,36, corrispondente all'importo contrattuale pari a 429.053,67, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a euro 17.268,83, oltre IVA;

VISTA la nota, acquisita agli atti con prot. n. 0824505 del 12/08/2025 con la quale l'impresa "Impresa Minicucci Cairo srl, con sede legale in Roma, CAP 00155, via Vito Giuseppe Galati n.100/E P.Iva. 10503581000", ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. ii, ha richiesto l'autorizzazione per l'affidamento in subappalto delle lavorazioni rientranti nella categoria OG2 per un importo pari a € 189.405,57 di cui € 8.461,00 per oneri della sicurezza, all'impresa "Made Costruzioni SRL" con sede in Borgo Velino (RI) via Salaria km 95, C.F. e P.IVA. 01211020571;

CONSIDERATO che l'importo massimo ammissibile per il subappalto delle lavorazioni rientranti nella categoria OG2, come previsto nei documenti di gara, è inferiore al 49% della stessa categoria;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023, sono state indicate nei documenti di gara le lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;

RILEVATO che il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

APPURATO che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

CONSIDERATO che:

- le lavorazioni oggetto di subappalto sono state indicate nell'offerta in sede di gara ai fini dell'eventuale richiesta di subappalto;
- tra la ditta "Impresa Minicucci Cairo srl" e l'impresa subappaltatrice "Made Costruzioni SRL", non sussistono forme di collegamento o controllo a norma dell'articolo 2359 del codice civile;
- lo stesso subappaltatore non incorre, come da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del medesimo decreto ed è in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei all'incarico;
- l'operatore economico è iscritto all'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- la ditta Impresa Minicucci Cairo srl ha trasmesso, tra l'altro, la seguente documentazione:
 - Copia del contratto di subappalto;
 - Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale e relativi mezzi di prova di cui all'ex art. 90 del DPR 207/2010 della ditta subappaltatrice "Made Costruzioni SRL";
 - Computo metrico ed elenco prezzi delle lavorazioni oggetto di subappalto;
 - dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari del subappaltatore;

- Dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia e di osservare quanto stabilito dal Protocollo di legalità ex art. 35, comma 8 del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 – convertito con la legge 158 dicembre 2016, n. 229 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, sottoscritto in data 17 agosto 2021;
- Patente a crediti della ditta subappaltatrice “Made Costruzioni SRL”;
- Dichiarazione di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- Dichiarazione circa il possesso dei requisiti del Subappaltatore;

VISTO l’art. 119 comma 5 il quale pone in capo all'affidatario l’onere di trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente, quest’ultimo, trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Nuovo Codice Appalti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0824505 del 12/08/2025, è stata acquisita agli atti la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103;

DATO ATTO che il subappalto è un contratto derivato, e che l’accesso del subappaltatore nell’esecuzione di un contratto stipulato all’esito della procedura ad evidenza pubblica, necessita dell’indagine, da parte della Stazione appaltante, del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 e ss., nonché di quelli previsti dagli articoli 100 e 103 del D.lgs. 36/2023, ai fini dell’espletamento delle prestazioni oggetto del subcontratto;

DATO ATTO, inoltre, che il comma 10 dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023 sancisce che l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro, ferma restando, la corresponsabilità dell’affidatario per quanto realizzato dal subappaltatore, ad ulteriore tutela della Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che:

- per l’avvio dell’esecuzione delle lavorazioni di cui al contratto di subappalto decorrono venti giorni dall’inoltro dell’istanza alla stazione appaltante e dato atto che l’operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- la stazione appaltante ha dato avvio alle verifiche afferenti alle dichiarazioni rese, secondo le modalità previste dal vigente codice D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la dichiarazione del RUP, prot. n. 848585 del 26/08/2025 relativa all’esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale della suddetta ditta subappaltatrice;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell’Unità Operativa Speciale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016 e smi);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto dei lavori afferenti all'intervento denominato "Rimozione controllata, catalogazione macerie e messa in sicurezza dell'ex Chiesa Ottagonale e smontaggio parziale – messa in sicurezza del braccio ovest dell'ex Convento di San Francesco, presenti all'interno del centro storico di Amatrice, immobili ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 42/2022" CIG B7C939FDFE - CUP: C76J25000020005 - Codice Inframob: P24.0031-0006, alla ditta "Made Costruzioni srl" con sede in Borgo Velino (RI) via Salaria km 95, C.F. e P.IVA. 01211020571, a € 189.405,57 di cui € 8.461,00 per oneri della sicurezza, nel rispetto dei limiti del 49% dell'importo della categoria OG2;
2. di precisare, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, che:
 - il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
 - l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
3. di disporre sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, del subappaltatore relativamente al quale, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;
4. di trasmettere il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e al DL per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;
5. di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Codice sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

Ing. Luca Marta